



## COMUNE DI ANDEZENO

PROVINCIA DI TORINO

(C.F. 90003860013 – P.I. 01950080018)

Ref. Adm. n. 311/2012

### ORDINANZA n°14 del 04.07.2012

#### IL SINDACO

**PRESO ATTO** delle segnalazioni di diversi cittadini e dei competenti Uffici comunali riguardanti gli inconvenienti igienici a causa della presenza di piccioni in ambito urbano;

**DATO ATTO, in particolare che,** l'eccessivo numero di popolazione aviaria presente, crea, in diverse parti del territorio comunale, inconvenienti igienici, sia per le maleodoranti del guano prodotto, sia per il potenziale sviluppo di germi patogeni derivanti dall'accumulo di guano medesimo;

**PRESO ATTO** delle indicazioni fornite dalla relazione della U.F. Igiene e Sanità Pubblica della Azienda Asl To5 per il controllo dei piccioni in ambito urbano;

**ATTESA** la necessità quindi di predisporre nuove ed ulteriori misure cautelari tese ad una prima azione di contenimento della popolazione aviaria in ambito urbano;

**RITENUTO** pertanto di dover provvedere in via cautelativa ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 32 della Legge 23.12.1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

**VISTO** l'art. 50 del D.lgs: 18.2.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti nella sua qualità di Autorità Sanitaria Locale;

#### ORDINA

- 1) **E' vietato** a chiunque di fornire alimenti ai piccioni e, in generale, a tutta la popolazione aviaria, con espresso divieto di gettare al suolo mangime, scarti, avanzi alimentari nel territorio del Comune di Andezeno;
- 2) **I proprietari** di edifici situati in ambito urbano e a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione e allo stazionamento dei piccioni, sono invitati a provvedere a proprie cura e spese:
  - a) a schermare con adeguate reti e maglie sottili o altro mezzo idoneo ogni apertura nei fabbricati ove nidifichino o possano nidificare i piccioni, vista l'attitudine dei piccioni ad occupare soffitte, solai e sottotetti che offrano riparo o luogo per la nidificazione;

- b) a installare, ove possibile, anche in caso di ristrutturazione o interventi di manutenzione ordinaria dissuasori sui punti di posa (cornicioni, terrazzi, pensiline, davanzali, ecc.) onde impedirne lo stazionamento;
- c) A mantenere perfettamente pulite da guano o piccioni morti le aree private sottostanti i fabbricati e le strutture interessate dalla presenza di piccioni;

### **A V V E R T E**

**Che saranno eseguiti controlli** da parte del Comando di Polizia Municipale per la verifica del rispetto della presente ordinanza;

**Che per segnalare problematiche igieniche** dovute alla presenza di piccioni è a disposizione il personale comunale presso l'Ufficio Ambiente con il numero telefonico 011/9434251;

**Che gli inadempienti** incorreranno nelle sanzioni previste dalle normative vigenti;

**Che in caso di inadempimento** il Comune potrà agire in via di autotutela tramite intervento sostitutivo e rivalsa delle spese effettuate sugli obbligati ed applicare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura prevista dall'art. 7 bis, commi I e I bis, del D.Lgs 267/00 e s.m.i. e che va da €. 25,00 ad €. 500,00;

**Che avverso** al presente provvedimento è ammesso ricorso a norma dell' art. 3 comma 4 della Legge 0708.1990, n. 241, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034. Chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale, o in alternativa entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.24.12.1971, n. 1199;

### **DISPONE**

- che alla presente Ordinanza sia data massima diffusione;
- che il Comando di Polizia Municipale provveda a far osservare quanto sopra disposto;
- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per sessanta giorni naturali consecutivi e sul sito istituzionale del Comune;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa all'Asl. To 5;

Andezeno, 04/07/2012

**IL SINDACO**  
*Dott.ssa Emanuelita Nosengo*

